



UNIONE ITALIANA DEL LAVORO
SEGRETERIA CONFEDERALE

SEDE NAZIONALE

00187 ROMA VIA LUCULLO 6
TELEFONO 47531
TELEX 622425
TELEFAX 4753208
E-MAIL info@uil.it

SEDE EUROPEA

R. DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE 34
1000 BRUXELLES
TELEFONO 00322 / 2178838
TELEFAX 00322 / 2199834

Data: **24 gennaio 2007**
Protocollo: **27/07/GG/cm**
Servizio: **Sviluppo Sostenibile Agricoltura
Cooperazione**
Oggetto: **Salute e Sicurezza nel lavoro nella
Finanziaria 2007.**

- A tutte le strutture UIL

LORO SEDI

Vi inviamo in allegato una nota relativa alle misure presenti nella Finanziaria 2007 che direttamente o indirettamente hanno delle ricadute sulle condizioni di lavoro per quanto riguarda la tutela dai rischi per la salute la sicurezza dei lavoratori.

Per una lettura completa dei commi indicati, Vi rinviamo al testo della *Finanziaria 2007* accessibile dalla home page del sito della UIL.

Fraterni saluti.

IL SEGRETARIO CONFEDERALE
(Paolo Carcassi)



Finanziaria 2007: gli interventi sui temi della Salute e Sicurezza del lavoro.

Molteplici gli interventi che il Governo, mediante la Finanziaria 2007, ha rivolto a materie che direttamente o indirettamente interessano la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Possiamo distinguere sostanzialmente quattro filoni di misure:

- **deduzioni e riduzioni di costi**
- **appalti**
- **emersione/sanzioni**
- **regolarità**
- **attività promozionali**

Deduzioni e riduzioni di costi

Al primo punto appartengono le misure previste **dall'art. 1 comma 266 a)** che ammette a deduzione "i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro" e quelle dei **commi 779,780,781** che prevedono *per le sole aziende artigiane*, per l'anno 2007, una *riduzione complessiva dei premi* per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di 100 milioni di euro e, con effetto dal 1° gennaio 2008, la riduzione dei premi di un ulteriore importo di 300 milioni di euro. Avranno accesso a questa ulteriore riduzione dei premi le imprese artigiane in regola con tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs.626/94, che non abbiano avuto infortuni negli ultimi due anni e abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione.

Se è comprensibile questa misura a favore delle micro imprese per motivi attinenti alla riduzione degli oneri contributivi e i costi del lavoro, va tuttavia sottolineato che questa resta una misura unilaterale a vantaggio delle imprese mentre le disposizioni in finanziaria di carattere migliorativo per quanto riguarda le prestazioni ai lavoratori infortunati, previste dal **comma 782 in tema di menomazione dell'integrità psico-fisica** sono assolutamente parziali, non affrontando nessuno dei due grandi temi relativi il primo alla rivalutazione delle rendite in capitale (per cui ancora si attende l'attuazione della previsione normativa che le vorrebbe rivalutate annualmente) e il secondo della riduzione della franchigia, che permetterebbe a migliaia di lavoratori di godere di prestazioni assicurative da cui ora sono esclusi. Questa disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti e datori di lavoro artigiani non è giustificato dai problemi che affliggono il bilancio dello stato, considerando che nel bilancio dell'Inail c'era la disponibilità economica per far fronte ai due provvedimenti ricordati e che la riduzione delle tariffe avrebbe dovuto essere varata in concomitanza e in coerenza con i provvedimenti da tempo auspicati a favore dei lavoratori infortunati o affetti da patologie causate da esposizioni lavorative.

Appalti

Il **comma 910** è un intervento diretto sulle attuali previsioni in materia di salute e sicurezza, in quanto modifica l'articolo 7 del D.Lgs 626/94 estendendo gli attuali obblighi previsti per il datore di lavoro appaltante di coordinamento e informazione nei confronti delle ditte appaltatrici che operano all'interno dell'azienda o unità produttiva anche alle aziende che operano "nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima", si prefigura così una più ampia responsabilizzazione del committente ad esempio nei confronti dei cosiddetti terzisti, e in tutte quelle forme di esternalizzazione di attività del ciclo produttivo. Questa misura pur non esaurendo tutte le fattispecie di responsabilità che andrebbero previste per il committente, e che ci auguriamo vengano prese in considerazione nel Testo unico in materia di salute e sicurezza può aprire e ad un impegno delle imprese medio grandi alla scelta di aziende partner maggiormente qualificate e sicure.

Lo stesso comma prevede inoltre la responsabilità in solido dell'appaltante in caso di non copertura assicurativa di lavoratori eventualmente infortunati

Regolarità

I commi **1168 – 1169 e 1173, 1174, 1175, 1176** prevedono una serie di misure finalizzate a promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione di benefici normativi e contributivi e degli incentivi previsti dall'ordinamento, tramite:

- misure di coordinamento tra enti e ministero del lavoro per la costruzione e la gestione della *banca dati telematica* prevista dal D.Lgs.124/04 la cui costruzione ha l'obiettivo di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio, sarà istituita nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse del Ministero stesso, raccoglierà le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati, nonché informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo
- la definizione degli *indici di congruità*, nei settori dove sono più elevate le violazioni in materia di contribuzione e delle misure di salute e sicurezza; tali indici definiranno il rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi e la quantità delle ore di lavoro necessarie
- l'estensione dal 1° luglio 2007 dell'obbligo del *Documento di regolarità contributiva* (Durc) attualmente previsto per le aziende edili a tutti i settori.

Il **comma 1180** prevede, inoltre, l'obbligo di *comunicazione preventiva* al Servizio territorialmente competente, entro il *giorno antecedente l'instaurazione del rapporto* di lavoro, nel caso di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa anche nelle modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione, per i datori di lavoro pubblici e privati.

Emersione/sanzioni

Rientrano nelle misure previste dal **comma 1156** provvedimenti finalizzati a sviluppare un'attività coordinata a livello nazionale e territoriale di tutte le azioni volte alla emersione del lavoro nero con la costituzione di una cabina di regia nazionale per lo sviluppo dei piani territoriali e la valorizzazione dei comitati per il lavoro e

l'emersione del sommerso (Cles), con la costituzione del Fondo per l'emersione del lavoro irregolare.

I **commi 1177 - 1179** stabiliscono, inoltre, l'aumento delle sanzioni amministrative (che vengono quintuplicate) previste per le violazioni di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, tale previsione finalizzata a disincentivare le irregolarità in materia di lavoro permetterà anche di finanziare il Fondo per l'occupazione.

I **commi 1192 - 1201** nel definire la procedura di regolarizzazione e di riallineamento retributivo e contributivo che garantisce l'estinzione del reato e delle sanzioni connesse per i datori di lavoro che intendano regolarizzare i rapporti di lavoro in nero entro il 30 settembre 2007, previ accordi aziendali o territoriali, contengono anche una previsione di difficile condivisione; per la durata di un anno dalla presentazione dell'istanza di regolarizzazione "sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori". La formulazione è assolutamente preoccupante anche perché avrebbe potuto prevedere formule di intervento dell'organo di vigilanza nell'ambito della "valorizzazione della disposizione" e dell'assolvimento degli obblighi in materia di informazione formazione e assistenza dello stesso previsti dalla normativa vigente

Attività promozionali e di sostegno

Il **comma 1187** prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro di un *Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro* per i casi in cui le vittime medesime risultino prive di copertura assicurativa obbligatoria.

Si prevede, inoltre, al **comma 1186** la possibilità *utilizzare il Fondo infortuni* (Ministero del lavoro), *per il finanziamento di attività promozionali* ed eventi in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico.

I **commi 625 e 626**, affrontano infine il gravissimo problema dell'edilizia scolastica autorizzando la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di cui il 50% è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali che dovranno concorrere alla attuazione dei piani in parti uguali ai fini del finanziamento degli interventi. Per il completamento della *messa a norma delle scuole le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza* non successivo al 31 dicembre 2009

L'Inail, nella logica degli interventi di miglioramento previste dal D.Lgs.38/2000 dovrà definire in via sperimentale con il *Ministero del lavoro e il Ministero della pubblica istruzione e gli Enti locali competenti indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti per gli istituti di istruzione secondaria* per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture in tema di sicurezza e igiene.